

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 26 maggio 2010, in Firenze

Tra

- l'ANAGINA, rappresentata da Michele Manzari, Sandro Ferrara e Michele Reali
- e
- la Delegazione sindacale della FIBA/CISL, rappresentata da Franco Savino;
- la Delegazione sindacale della FISAC/CGIL, rappresentata da Patrizia Capitani;
- la Delegazione sindacale della UILCA UIL, rappresentata da Emanuele Bartolucci;
- la Delegazione sindacale della FNA, rappresentata da Nicola Palmiotti;


nella loro qualità di Fonti Istitutive del Fondo di Pensione Complementare per il Personale delle Agenzie Generali Ina Assitalia di Firenze Genova Milano Napoli Torino e Consorzio Agenzia Generale Ina Assitalia di Roma in Gestione Diretta, iscritto all'albo dei Fondi Pensione al n.1232, d'ora innanzi denominato: Fondo Grandi Agenzie.

Premesso che

- il Fondo Grandi Agenzie è un fondo a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale, avente lo scopo di erogare al personale dipendente di cui al protocollo di intesa del 10 febbraio 2001 i trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, secondo le previsioni del CCNL 5 maggio 1995;
- il Fondo Grandi Agenzie attualmente consta di circa 180 iscritti;
- il Fondo Grandi Agenzie non potrà ricevere nuovi iscritti in quanto i nuovi assunti nel comparto amministrativo potranno aderire solo al Fondo Pensione dei dipendenti amministrativi delle Agenzie Generali Ina Assitalia, iscritto all'Albo dei Fondi Pensione al n.1362 d'ora innanzi denominato: Fondo Agenzie;
- il Fondo Grandi Agenzie rappresenta il classico fondo ad esaurimento;
- il Fondo Grandi Agenzie ha necessità di dotarsi di una propria ed adeguata struttura organizzativa e amministrativa;
- l'adeguata struttura organizzativa e amministrativa di cui al punto precedente risulta inconciliabile con le scarse risorse economiche del Fondo Grandi Agenzie, anche alla luce dell'esiguo numero degli iscritti e dello stato di fondo ad esaurimento;

considerato che

- l'esigenza di una più adeguata struttura organizzativa ed amministrativa risulta avvalorata da alcune indicazioni fornite da Covip, sulla base degli esiti di un recente accertamento ispettivo effettuato presso il Fondo Grandi Agenzie;



- il Fondo Agenzie consta di circa 2700 iscritti e possiede un'adeguata struttura amministrativa ed organizzativa in grado di assolvere a tutti i numerosi adempimenti connessi alla previdenza complementare anche con riferimento alle posizioni individuali degli iscritti del Fondo Grandi Agenzie. L'ampliamento del numero degli iscritti consentirebbe rilevanti economie di scala conseguenti all'abbattimento dei costi fissi di gestione, a tutto vantaggio degli iscritti stessi;

- in data 4 marzo 2010, le Fonti Istitutive del Fondo Grandi Agenzie hanno sottoscritto un accordo per il trasferimento volontario delle posizioni individuali dal Fondo Grandi Agenzie al Fondo Agenzie;

- detto accordo ha consentito, ad oggi, di realizzare solo in parte l'obiettivo perseguito;

- Covip ha fornito alle Fonti Istitutive, appositamente convocate, specifiche ulteriori indicazioni al riguardo.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti concordano quanto segue:

art. 1

Le premesse e le considerazioni di cui sopra fanno parte integrante del presente accordo.


art. 2

Ai sensi di quanto previsto nel citato Accordo del 4 marzo 2010, agli iscritti al Fondo Grandi Agenzie è consentito, a partire dal 31 marzo 2010, il trasferimento della propria posizione individuale al Fondo Agenzie, alle medesime condizioni attualmente in essere, previste dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento nonché da eventuali accordi aziendali.

Gli iscritti al Fondo Grandi Agenzie che non intendano trasferire la propria posizione presso il Fondo Agenzie dovranno scegliere di trasferire la propria posizione individuale ad altre forme di previdenza complementare (es. Fondo Aperto, PIP), con esclusione di ogni contribuzione da parte del datore di lavoro.

L'opzione per il trasferimento della propria posizione individuale a forme di previdenza complementare diverse dal Fondo Agenzie dovrà essere fatta per iscritto (su carta semplice e con lettera raccomandata A/R, indirizzata al *Fondo Pensione Complementare per il personale delle Agenzie Generali INA Assitalia di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Torino e Consorzio Agenzia Generale INA Assitalia di Roma in gestione diretta* c/o Studio Professionale Speranza & Partners, Via Sardegna n. 50, 00187 ROMA) e dovrà essere esercitata entro e non oltre il 30 giugno 2010.

Ove l'iscritto non abbia esercitato alcuna opzione entro il predetto termine, si considererà effettuata la scelta di trasferimento al Fondo Agenzie e la sua posizione individuale verrà spostata presso il Fondo Agenzie.



art. 3

Il trasferimento delle posizioni assicurative da un Fondo all'altro non farà venir meno l'eventuale qualifica di "vecchio iscritto" e la relativa decorrenza di iscrizione; inoltre, il trasferimento delle posizioni assicurative dei singoli soci da un Fondo all'altro avverrà avendo esaminato, sul piano giuridico e tecnico-operativo, le soluzioni più idonee, nel rispetto delle normative di legge e contrattuali, nonché delle disposizioni al riguardo recate, in particolare per quanto concerne i Fondi Pensione, dai Competenti Organismi di Vigilanza.

art. 4

Allo scadere del termine previsto per l'esercizio del diritto di opzione, il Fondo Grandi Agenzie darà seguito al trasferimento delle posizioni individuali.

art. 5

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Grandi Agenzie assicurerà una tempestiva informazione a ciascun iscritto in merito ai contenuti del presente accordo.

art. 6

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Grandi Agenzie, una volta ultimati gli adempimenti richiesti per l'attuazione di quanto previsto dal presente accordo, provvederà alle iniziative necessarie ai fine della cancellazione del Fondo Grandi Agenzie dall'Albo della COVIP.

art. 7

Quanto previsto nel presente Accordo trova applicazione anche nei confronti del personale addetto alla produzione di cui al protocollo di intesa del 10 febbraio 2001. Pertanto, nei limiti e con le modalità previste nel precedente art. 2, detti lavoratori potranno trasferire la propria posizione individuale presso il Fondo Agenzie.

art. 8

Le parti si impegnano ad attivarsi affinché il Fondo Agenzie apporti al proprio assetto ordinamentale le eventuali modifiche statutarie necessarie.

FIBA-CISL

FISAC-CGIL

FNA

ANAGINA

UILCA-UIL

